DECISIONE N. 1835/85/CECA DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1985

che modifica la decisione n. 527/78/CECA riguardante il divieto d'allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici in provenienza da alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto la decisione n. 527/78/CECA della Commissione, del 14 marzo 1978, riguardante il divieto di allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici in provenienza da alcuni paesi terzi [1], modificata da ultimo dalla decisione n. 876/85/CECA [2], in particolare l'articolo 1, secondo comma;

considerando che la Commissione ha concluso accordi con la Norvegia ed il Giappone; che è pertanto opportuno aggiungere tali paesi nell'allegato della decisione n. 527/78/CECA, precisando i prodotti siderurgici contemplati nei relativi accordi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato della decisione n. 527/78/CECA sono aggiunti i punti indicati nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1985.

Per la Commissione
Karl-Heinz NARJES
Vicepresidente

---

[1] GU n. L 73 del 15. 3. 1978, pag. 16.
[2] GU n. L 95 del 2. 4. 1985, pag. 24.

ALLEGATO

« 14. NORVEGIA

Per i prodotti siderurgici per i quali sono stati fissati prezzi di orientamento, prezzi minimi e prezzi di base nelle seguenti Gazzette ufficiali :

— GU n. L 370 del 29. 12. 1982, pag. 15 (prezzi di orientamento),

— GU n. L 373 del 31. 12. 1983, pag. 1 (prezzi minimi),

— GU n. L 321 del 17. 11. 1982, pag. 1 (prezzi di base),

— GU n. L 37 dell'11. 2. 1984, pag. 3 (prezzi di base),

compresi i prodotti delle sottovoci 73.15 A VII b) 1 e 73.15 B VII b) 2 aa) della tariffa doganale comune.

15. GIAPPONE

Per i prodotti siderurgici CECA compresi nella nomenclatura della tariffa doganale comune alle voci da 73.06 a 73.13 inclusa ; alla voce 73.15 nelle forme menzionate alle voci da 73.06 a 73.13 inclusa, ad eccezione delle sottovoci 73.15 A I b) 2, 73.15 A V b) 1, 73.15 B 1 b) 2 bb), cc), dd) ed ee), 73.15 B V b) 1 bb), 73.15 B V b) 2 bb), 73.15 B VII b) 1 aa) 22 e 33, 73.15 B VII b) 1 bb) 22 e 33, 73.15 B VII b) 1 cc) 22 e 33 e 73.15 B VII b) 2 bb) 22 e 33. »